

A tutti gli Organismi di verifica accreditati per lo schema GHG  
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro sedi

**OGGETTO**                    **Dipartimento Certificazione e Ispezione**

**Circolare Tecnica DC N. 26/2021 - Informativa in merito  
all'accREDITAMENTO per la verifica e validazione dei gas ad effetto  
serra (GHG)**

### **Il quadro generale di riferimento**

In merito alla transizione verso la ISO 14064-3, pubblicata il 30 aprile 2019, e alla ISO 14065, pubblicata il 1° dicembre 2020, si ricorda che le decisioni IAF nr. 18 e 19 del 2019 prevedono per i VB 4 anni di transizione per la ISO 14064-3 e 3 per la ISO 14065.

I VB possono, pertanto, continuare ad operare in accordo alla ISO 14064-3:2006 fino al 30 aprile 2023 ed essere accreditati in accordo alla ISO 14065:2013 fino al 1° dicembre 2023.

In accordo alle suddette decisioni IAF, ACCREDIA deve essere pronta a valutare l'operato dei VB in ambito GHG in accordo alla ISO 14064-3:2019 entro il 30 ottobre del 2020 e a gestire accreditamenti per la verifica e validazione dei claim ambientali in accordo alla ISO 14065:2020 entro il 1° dicembre 2021.

In questo ambito, ACCREDIA conferma di essere in grado di gestire gli attuali accreditamenti per le attività di verifica e validazione GHG in accordo alla ISO 14065:2013, integrando i requisiti della nuova ISO 14064-3:2019. La presente circolare chiarisce tutti i nuovi requisiti della ISO 14064-3:2019 e l'attività aggiuntiva di validazione. Seguirà un ulteriore circolare per quanto riguarda i requisiti della ISO 14065:2020 di recente pubblicazione anche in ottica di estensione a tutte le verifiche di informazioni ambientali tenendo anche in considerazione i requisiti della ISO 17029:2020.

Il nuovo pacchetto normativo conferma l'esistenza delle attività di verifica e validazione in termini di conformity assessment sulle dichiarazioni GHG. La validazione in particolare non è più limitata ai soli progetti, ma è stata adesso estesa ad ogni altro tipo di dichiarazione GHG.

Nella seconda parte della presente circolare vengono descritte le modalità di accreditamento relative alle attività di validazione delle emissioni GHG.

### 1) ISO 14064-3:2019

Principali novità	<p>La ISO 14064-3:2019 descrive adesso in modo completo il processo di verifica e validazione delle emissioni GHG, lasciando alla ISO 14065:2020 gli aspetti specifici dell'accREDITAMENTO. Per questa ragione sono stati eliminati tutti i richiami continui nella ISO 14065 di punti specifici della ISO 14064-3 delle precedenti edizioni.</p> <p>Tra le novità principali della ISO 14064-3:2019 c'è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una descrizione più approfondita della verifica della Carbon Footprint di prodotto;</li><li>• l'introduzione dell'agreed upon procedure (AUP), utilizzabile anche in un contesto di mixed engagement;</li><li>• una maggiore chiarezza in merito all'assurance;</li><li>• l'emissione dell'opinione.</li></ul>
Agreed upon procedure	<p>L'AUP è previsto sia nella ISO 14064-3:2019 e sia nella ISO 14065:2020. In ambito di accREDITAMENTO GHG, l'AUP può essere utilizzato solo in ottica di mixed engagement, combinato con la verifica classica</p> <p>L'AUP è applicabile per confermare la corretta applicazione di regole e/o procedure nella determinazione di dati e informazioni, ove non è possibile esprimere un livello di assurance. In questo caso l'output è rappresentato da un rapporto delle evidenze oggettive (report of factual finding) che evidenzia la conformità rispetto alle regole e/o procedure precedentemente stabilite.</p> <p>Si precisa che l'impossibilità di esprimere un livello di assurance deve essere in qualche modo implicita per le caratteristiche/tipo di dati e informazioni oggetto della valutazione e l'AUP non può essere utilizzato nei casi in cui è richiesta la verifica di un determinato livello di assurance, ma tale livello non sia stato raggiunto.</p> <p>Il Rapporto delle evidenze oggettive deve dare evidenza del tipo di informazioni verificate e del loro livello di conformità.</p>

Assurance	<p>La ISO 14064-3:2019 prevede due livelli di assurance: ragionevole e limitato.</p> <p>In merito al limited assurance, si ricorda che l'All. B della ISO 14064-3 dice che:</p> <p><i>A verifier typically accepts an engagement at the limited level of assurance only after she or he has previously performed a verification at the reasonable level of assurance.</i></p> <p>Questo implica che quando si verifica per la prima volta un GHG statement di un'organizzazione/prodotto/progetto, tale attività dovrebbe prevedere un engagement in termini di assurance ragionevole.</p> <p>Si precisa, inoltre, come non sia possibile ridurre il livello di assurance da ragionevole a limitato nel corso della medesima verifica, ove il livello dei dati e delle informazioni a supporto del claim non siano soddisfacenti a supportare un livello di assurance ragionevole. In questi casi la verifica avviata con un livello di assurance ragionevole dovrà essere interrotta e il VB dovrà ripianificare una verifica con un livello di assurance limitato.</p>
Opinione	<p>La ISO 14064-3:2019 prevede l'emissione di un'opinione e non più di una dichiarazione/attestato di verifica.</p> <p>In questa fase transitoria in cui la ISO 14064-3:2019 richiede l'emissione di un'opinione e la ISO 14065:2013 richiede la predisposizione di uno statement di verifica e validazione (tradotto come dichiarazione per la ISO 140064-1 e attestato per la ISO 14067), il VB potrà decidere se trasmettere i risultati della VV al cliente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un/una attestato/dichiarazione di verifica in accordo alle relative circolari, che deve però contenere un'opinione in accordo a quanto prescritto dalla e ISO 14064-3:2019;</li> <li>• la sola opinione in accordo alla ISO 14064-3:2019.</li> </ul> <p>L'opinione è il documento ufficiale che descrive l'esito della verifica o validazione, ma il VB può decidere di emettere in aggiunta un attestato di verifica sintetico.</p> <p>Tale attestato dovrà contenere le informazioni di seguito elencate e, in particolare, fare un chiaro riferimento all'opinione, indicando gli estremi e la data di emissione dell'opinione stessa, e alle informazioni principali del claim GHG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome organizzazione;</li> <li>• Indirizzo legale;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa di riferimento (es. ISO 14067 o ISO 14064-1);</li> <li>• Descrizione scopo (es, indirizzo siti o descrizione prodotto inclusa la PCR);</li> <li>• Riferimento univoco all'opinione (es. codifica, data);</li> <li>• Anno di riferimento emissioni GHG;</li> <li>• Dato complessivo delle emissioni GHG;</li> <li>• Ripartizione delle emissioni per categorie (ISO 14064-1) o per le fasi upstream, core e downstream (ISO 14067) ove presente la PCR di riferimento;</li> <li>• Informazioni aggiuntive richieste dall'eventuale programma.</li> </ul> <p>La ISO 14064-3:2019 prevede al p.to 9.2 tre diversi tipi di opinioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non modificata;</li> <li>• Modificata;</li> <li>• Negativa.</li> </ul> <p>Tale denominazione deve però essere intesa come riferimento in assenza di un programma ma è possibile che un programma GHG preveda delle diverse denominazioni delle opinioni quali, ad esempio, quelle riportate nella tabella 1 della ISO 14064-3. Ove l'organizzazione decidesse di aderire ad un programma GHG, il VB dovrà utilizzare le denominazioni delle opinioni stabilite dal programma.</p>
<p>Adeguamento dell'accreditamento</p>	<p>Il VB deve dimostrare di aver attuato un percorso formativo per il proprio personale di verifica e implementato procedure atte a descrivere le modalità di conduzione delle verifiche in accordo ai nuovi requisiti della ISO 14064-3:2019.</p> <p>Accredia valuterà il corretto sviluppo e implementazione di tali procedure e la corretta erogazione della formazione nel corso delle ordinarie attività di sorveglianza in sede e in accompagnamento.</p>

## 2) VALIDAZIONE DELLE EMISSIONI GHG

Differenza tra verifica e validazione	<p>Si riportano di seguito le definizioni di verifica e validazione che fanno ora parte del nuovo pacchetto normativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>verification</i></li></ul> <p><i>process for evaluating a statement of historical data and information to determine if the statement is materially correct and conforms to criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>validation</i></li></ul> <p><i>process for evaluating the reasonableness of the assumptions, limitations and methods that support a statement about the outcome of future activities</i></p> <p>Da quanto sopra si evince che la verifica può aver luogo solo in presenza di dati storici che vengono valutati per confermare che essi siano materialmente corretti e conformi ai criteri. Ciò ha luogo attraverso un giudizio di assurance (limitata o ragionevole) della dichiarazione GHG.</p> <p>Nel caso della validazione non è invece possibile esprimere alcuna assurance perché la dichiarazione GHG è relativa ad attività future.</p> <p>È importante sottolineare che la validazione valuta la ragionevolezza delle assunzioni, delle limitazioni e dei metodi che sono alla base della dichiarazione e non direttamente l'affidabilità del claim GHG soggetto a validazione.</p>
Applicazione della validazione per la CFP	<p>Nel caso di una CFP in cui i dati storici relativi ad uno specifico prodotto non siano disponibili, in quanto si tratta di un articolo di nuova produzione, possono verificarsi le due seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Il prodotto è una variante di prodotti esistenti dei quali esistono dati storici e può quindi essere considerato un prodotto "fratello". In questo caso il VB può valutare, sulla base del proprio giudizio professionale, di confermare l'assurance del claim GHG del prodotto non ancora realizzato attraverso un'attività di verifica. In questo caso nell'opinione dovrà essere precisato che l'anno preso a riferimento della produzione, che deve essere esplicitato, è da considerarsi fittizio per il prodotto oggetto di studio, perché il prodotto non è ancora stato effettivamente realizzato;</li><li>2) Nel caso in cui, invece, si tratti di un prototipo o di un prodotto sostanzialmente diverso da quelli già realizzati (quindi un prodotto "non-fratello"), per cui non è possibile</li></ol>

	applicare in modo solido e affidabile un'allocatione dei dati disponibili al fine di fornire un'assurance sulla Dichiarazione GHG, sarà necessario svolgere un'attività di validazione.
Processo di accreditamento	
Numero di attestati di verifica	L'Organismo di Verifica (VB) deve aver completato la valutazione della conformità di almeno una validazione GHG.
In base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Verifica che presenta la domanda di accreditamento o estensione, si potranno presentare diverse casistiche.	
Accreditamento per Organismo non ancora accreditato in nessuno schema	Esame documentale di 1 gg/uomo. Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 3 giorni/uomo 1 Verifica in accompagnamento
Accreditamento per Organismo non accreditato per verifica GHG in accordo alla ISO 14065, ma accreditato per altre valutazioni di conformità	Esame documentale di 1 gg/uomo. Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 2 giorni/uomo 1 Verifica in accompagnamento
Accreditamento per Organismo accreditato per verifica GHG in accordo alla ISO 14065	Esame documentale di 0,5 gg/uomo. 1 Verifica in accompagnamento
Mantenimento dell'accREDITamento	Il mantenimento dell'accREDITamento avrà luogo in modo congiunto con le altre attività di verifica oggetto di accREDITamento, tenendo conto del numero di schemi (es. CFP, EU ETS...) e dei programmi in cui il VB opera, in accordo alle circolari già pubblicate per i diversi schemi.  Pertanto, non è prevista alcuna attività aggiuntiva di sorveglianza per le specifiche attività di validazione.
Gruppo di verifica ACCREDIA	Le verifiche saranno condotte da Ispettori ACCREDIA qualificati per lo schema. Per gli esami documentali e/o per le verifiche di primi accREDITamenti o estensioni può essere necessaria la presenza di un esperto tecnico ACCREDIA.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**

Direttore Dipartimento  
Certificazione e Ispezione